

Molti prof tentati dalle procedure ex art. 700. La giustizia ordinaria? Rischia di essere inutile

## Sedi sbagliate, ricorsi difficili

### Si deve trattare di casi urgenti e danni non risarcibili

DI CARLO FORTE

**S**trada in salita per i docenti trasferiti per sbaglio in sedi lontane che intendono ricorrere al giudice del lavoro, magari incentivati dalla sentenza del giudice di Trani (si veda articolo in pagina, ndr). L'unico rimedio veramente efficace in questi casi è il ricorso d'urgenza, previsto dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Che però può essere utilizzato solo in presenza di due condizioni: l'incombenza di un danno grave e irreparabile in assenza di una tempestiva decisione da parte del giudice e l'evidenza di fondati elementi giuridici a sostegno della domanda avanzata dal ricorrente. I giuristi chiamano questi due elementi, rispettivamente, *periculum in mora* e *fumus boni iuris*. E l'ostacolo più duro da superare è proprio il *periculum in mora*. La Corte di cassazione, infatti, è costante nel ritenere che, ai fini dell'applicazione della corsia di preferenziale nella risoluzione delle controversie da parte del giudice, non basti l'urgenza. Secondo la Suprema corte è necessario che sussista quel *quid pluris* che renda del tutto inutile un provvedimento tardivo. E questo orientamento è costantemente seguito dai

giudici di merito, salvo rare eccezioni. Come, per esempio, la recente ordinanza del Tribunale di Trani del 16 settembre scorso. Che ha ritenuto sussistente il *periculum* argomentando che la lontananza della docente ricorrente «dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia».

**Molto più frequente, invece, è il caso del rigetto** anche in presenza di situazioni di particolare gravità. Paradigmatico il caso di una docente, unica ad assistere la propria sorella gravemente handicappata, che avendo impugnato un trasferimento d'ufficio a 2 ore d'auto dalla propria dimora, si è vista rigettare il ricorso d'urgenza perchè «la maggiore gravosità della assistenza, che verosimilmente deriva dall'assentarsi dal proprio paese più ore al giorno rispetto al passato, non può dirsi di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il diritto ad assistere la propria parente» (Tribunale di Potenza, r.g. n. 2444/14). Specie nei casi in cui l'assistenza possa essere garanti-

ta pagando una badante. In tutti quei casi in cui la tutela può essere assicurata anche con un risarcimento di natura patrimoniale, la prassi più frequente è il rigetto del ricorso d'urgenza.

**Per non parlare poi dei costi proibitivi e dei tempi lunghi** della giustizia ordinaria che, molto spesso, rendono le azioni legali improponibili se non addirittura inefficaci. Generalmente, i costi ordinari di un ricorso individuale al giudice del lavoro si aggirano intorno ai 1500 euro. Ma se il ricorrente perde la causa, bisogna aggiungere anche i costi della condanna alle spese, che possono arrivare anche ad ulteriori 2800-3000 euro. In più bisogna fare i conti con la competenza territoriale che può far salire ancora i costi. Il ricorso, infatti, deve essere presentato al giudice del lavoro della circoscrizione dove il ricorrente ha la propria sede di lavoro. E su questo aspetto la giurisprudenza non fa sconti a nessuno. La Suprema corte, infatti, è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello della circoscrizione dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio (si veda tra le tante, l'ordinanza della sezione lavoro della Cassazione del 22.0.2010, n. 4172) nel momento in cui si

sia verificato il fatto oggetto del ricorso.

**Per esempio, un'azione intentata da un docente siciliano, che attualmente risulti assegnato ad una sede provvisoria a Milano e che vanti un pretesa su di un ambito della provincia di Catania, dovrà necessariamente rivolgersi al Tribunale di Milano, chiedendo al giudice di pronunciarsi ed eventualmente condannare l'ufficio scolastico regionale della Sicilia ad assegnarlo all'ambito oggetto della pretesa.** In pratica, il docente dovrà dirigere la propria azione contro l'ufficio scolastico regionale della Sicilia, che è anche il titolare della cosiddetta legittimazione passiva (si veda l'articolo 8 del decreto del presidente repubblica 17/2009). E quindi dovrà notificare il ricorso a tale ufficio. Ma il procedimento avrà luogo necessariamente davanti al giudice del lavoro di Milano. Anche se, nel frattempo, il ricorrente avrà ottenuto l'assegnazione provvisoria in Sicilia. La sentenza? Dopo non meno di tre anni. In pratica, c'è il rischio concreto di spendere soldi a vuoto. Perché, nelle more del giudizio, il ricorrente potrebbe avere ottenuto il trasferimento richiesto in una successiva tornata di mobilità.

—© Riproduzione riservata—

